

**REGOLAMENTO DEL COMUNE DI _____ PER LA
TUTELA ED IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE**

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Principi e finalità
- Articolo 3 - Competenze dei Sindaci
- Articolo 4 - Diritti degli animali

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 5 - Tutela animali
- Articolo 6 - Definizioni ed ambito di applicazione
- Articolo 7 - Detenzione di animali
- Articolo 8 - Divieti generali
- Articolo 9 - Abbandono di animali
- Articolo 10 - Avvelenamento di animali

TITOLO III - CANI

- Articolo 11 - Definizione
- Articolo 12 - Attività motoria e rapporti sociali
- Articolo 13 - Divieto di detenzione a catena
- Articolo 14 - Socialità
- Articolo 15 - Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche, esercizi, uffici, mezzi pubblici
- Articolo 16 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide
- Articolo 17 - Obbligo iscrizione all'anagrafe canina
- Articolo 18 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale
- Articolo 19 - Detenzione dei cani da guardia
- Articolo 20 - Animali soggetti a segnalazione

TITOLO IV - GATTI

- Articolo 21 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline
- Articolo 22 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio
- Articolo 23 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi
- Articolo 24 - Sterilizzazione
- Articolo 25 - Detenzione dei gatti di proprietà

TITOLO V - ALTRE SPECIE ANIMALI

- Articolo 26 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 27 – Sanzioni
- Articolo 28 – Vigilanza
- Articolo 29 - Incompatibilità ed abrogazione di norme
- Articolo 30 – Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali d'affezione favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana. Inoltre individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

Articolo 2 - Principi e finalità

1. Il comune di _____ incentiva la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

Il comune di _____, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione Europea per la protezione degli animali conclusasi a Strasburgo nel 1987, riconosce alle *specie animali non umane* diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

2. Il comune di _____, in linea con quanto indicato nella legge Regionale (Regione Piemonte) del 26 luglio 1993, n. 34 "**Tutela e controllo degli animali da affezione**", organizza e promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione e attività didattico/culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi e ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

3. Il comune di _____, in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove, a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione, politiche volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali.

4. Il comune di _____, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

Articolo 3 - Competenze dei Sindaci

1. Al sindaco del comune di _____ spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti.

Articolo 4 - Diritti degli animali

1. Il comune di _____ si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5_ Tutela animali

1. Il comune, tramite la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato.

Articolo 6 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione, cioè a quegli animali che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia o che possono svolgere attività utili all'uomo.

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano, inoltre, agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in libertà, tanto in contesti urbani che extraurbani.

Articolo 7 - Detenzione di animali

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per possessore colui che detiene l'animale.

2. Ogni animale deve essere accudito in modo tale da evitare inutili condizioni di sofferenza o di stress. A tal fine il possessore deve custodirli nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie custodita anche in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge regionale (Regione Piemonte) del 26 luglio 1993, n. 34 **"Tutela e controllo degli animali da affezione"**.

3. Ogni animale di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno avere accesso ad una quantità quotidiana di acqua fresca e di cibo, adeguati alla specie, alla razza, all'età e alle condizioni di salute. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche, anatomiche ed etologiche della specie nonché l'accesso a cure mediche veterinarie ogniqualvolta il suo stato di salute lo renda necessario.

4. Il privato cittadino possessore dell'animale deve impegnarsi a:

- impedirne la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
- informarsi, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;

5. Le altre specie d'affezione ad eccezione di cani e gatti, normalmente detenute in ambito domestico, quali piccoli mammiferi, roditori, uccelli, pesci, tartarughe, devono essere tenute in condizioni adeguate alle loro necessità fisiologiche ed etologiche. Deve comunque essere garantita all'animale la possibilità di assumere (nel caso di mammiferi) la posizione eretta e di camminare o muoversi in un spazio ampio che, anche se appositamente dedicato (recinti, voliere ed acquari), deve avere dimensione tali da garantire il libero movimento o il libero volo.

Articolo 8 - Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti il presente Regolamento o le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura o eccessivo rumore, nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie; anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in gabbie, recinti, rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole e in generale in ambienti inadatti, spazi troppo angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali quali: percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche, collare elettrico, frusta elettrica, rumori assordanti che causano spavento all'animale
7. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento ed in particolare a scopo di scommessa.
In particolare sono vietati:
 - a) i combattimenti e le lotte fra animali di qualsiasi specie in qualunque forma organizzati;
 - b) l'uso di animali per alberi della cuccagna o per bersagli fissi e simili;
 - c) le corse di animali, ad eccezione di equidi e cani in strutture e manifestazioni a carattere storico-popolare allo scopo autorizzate;

d) altre manifestazioni simili.

8. Il comune di _____, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, rifiuta le strutture circensi e di spettacolo, dove ci sia utilizzo o esposizione di animali in genere nonché la detenzione di primati, delfini, pinguini, pellicani, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

9. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo.

10. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato

detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.

11. E' vietato trasportare animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite

o danni fisici anche temporanei. I mezzi di trasporto, o i contenitori (gabbie, trasportini, ecc.)

dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali, dovranno essere adatti a

proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione nonché la

postazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Durante il trasporto deve essere assicurato

l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

12. E' vietato detenere gli animali nei trasportini oltre la fine del trasporto. L'uso della gabbia/trasportino è consentito solo per il trasporto dell'animale da un luogo all'altro ed esclusivamente per il tempo necessario al trasporto stesso. E' parimenti vietato detenere cani o gatti in casa o giardino rinchiusi in trasportini o gabbie.

13. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di

locomozione.

14. E' vietato lasciare animali rinchiusi in veicoli o rimorchi, in caso di temperature ambientali elevate o rigide. Durante il trasporto in veicoli o rimorchi durante i mesi estivi deve essere sempre garantita all'animale l'areazione.

15. E' vietato praticare interventi chirurgici per agevolare la gestione degli animali da compagnia,

come la resezione delle corde vocali, dei denti e l'ablazione degli artigli. E' fatta eccezione per gli

interventi per prevenire la riproduzione.

16. E' vietato praticare interventi chirurgici allo scopo di modificare l'aspetto di un animale, quali

il taglio della coda, il taglio delle orecchie o simili.

17. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con

i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

18. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali; è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le

prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

19. Per i cani presenti su tutto il territorio del comune di _____ è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. E' vietato in ogni caso l'utilizzo del collare a strozzo e sono altresì vietati, la vendita e l'uso dei collari elettrici, di collari con punzoni o aculei o di collari con rilascio di sostanze chimiche volte a intorpidire l'animale.

20. E' vietato, su tutto il territorio del comune di _____, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti anche a causa delle condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso il Canile Municipale.

Articolo 9 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio del comune di

_____, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, o che abbia subito segnalazioni per mal detenzione di animali, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Articolo 10 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio del comune di _____ alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

TITOLO III - CANI

Articolo 11 – Definizione

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre

alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana e al rapporto con la famiglia.

Articolo 12 - Attività motoria

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in boxes, recinti, devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno e devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere di almeno 1 ora ciascuna. I locali, i boxes, i recinti ed ogni altro ricovero adibito alla custodia degli animali devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia e d'igiene. Il cane non deve essere costretto a vivere in spazi ingombri delle proprie deiezioni che devono essere rimosse giornalmente.
3. Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a quindici (15) metri quadrati per ogni capo di età superiore ai 180 giorni e anche in questo caso deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno due (2) ore al giorno. Deve essere sempre e comunque garantito cibo, acqua, cure mediche e riparo dalle intemperie.
4. Chi tiene un cane in appartamento dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche della specie, l'opportuna attività motoria, durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.
5. E' ammesso tenere i cani sui balconi e sulle terrazze delle abitazioni purchè nel rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento. In particolare sul balcone ovvero terrazzo deve essere presente una zona ombreggiata al riparo dal sole e dall'eccessivo calore e una tettoia sufficientemente ampia per il riparo dalla pioggia. E' comunque fatto divieto di tenere i cani in terrazze o balconi per più di nove ore giornaliere trascorse le quali al cane deve essere consentito il libero accesso alla casa. Agli animali detenuti su balconi e terrazze deve essere garantita l'opportuna attività motoria giornaliera. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.
6. E' fatto divieto di tenere i cani in rimesse, cantine, e in generale in spazi troppo angusti e/o isolati, non adeguati alle caratteristiche della specie.
7. E' vietato tenere i cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra onde evitare l'umidità e le infiltrazioni d'acqua e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una tettoia sporgente per alcuni metri in modo da garantire all'animale il riparo dalla pioggia e dal calore durante l'estate; non dovrà infine essere posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Articolo 13 - Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. È consentito legare momentaneamente il cane solo in casi di effettiva urgenza o pericolo.

2. In linea con quanto indicato nel **Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli animali**

“**Città di Torino**”, se l'uso della catena fosse indispensabile, deve comunque assicurare all'animale

il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo

ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con

un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui

lunghezza sia di almeno cinque metri.

La lunghezza della catena deve essere pari ad almeno due (2) volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque mai inferiore a cinque (5) metri. Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno due (2) ore al giorno ed è sempre e comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

Articolo 14 - Socialità

Come si legge in molte delle sentenze della Corte di Cassazione, il cane, grazie alle sue caratteristiche etologiche, necessita della socialità con la famiglia. Per il cane lo stato di sofferenza

non è da intendersi solo legato all'integrità fisica essendo esso in grado di subire la sofferenza anche

solo legata alla mancanza di attenzione e all'abbandono.

1. E' pertanto fatto divieto di isolare i cani privandoli della socialità, riconosciuta caratteristica etologica di specie. In qualsiasi caso al cane, anche se detenuto in uno spazio limitato, NON deve essere negato il contatto quotidiano con la famiglia.

Articolo 15 - Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche, esercizi, uffici, mezzi pubblici

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le

aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione

delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.

2. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero

accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.

3. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della

struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che

accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

4. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici

i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

6. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino

disturbo o danno alcuno.

Articolo 16 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani. Allo scopo i proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Articolo 17 – Obbligo di iscrizione all’anagrafe canina

1. E' fatto obbligo ai cittadini possessori di cani di provvedere all'iscrizione degli animali all'anagrafe canina secondo le normative vigenti. Il proprietario, possessore o detentore, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 45 giorni dalla nascita. In caso di cessione definitiva colui che cede il cane è tenuto a darne comunicazione all'anagrafe canina entro 15 giorni dall'evento. Il proprietario, possessore o detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro 15 giorni .
2. L'iscrizione dei cani all'anagrafe canina è contestuale all'identificazione degli stessi mediante applicazione del microchip. L'applicazione del microchip può essere effettuata solo ed esclusivamente da :
 - Veterinari del Servizio Sanitario Nazionale (ASL)
 - Veterinari libero professionisti accreditati.

Articolo 18 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. Chiunque rinvenga un cane vagante con proprietario sconosciuto è tenuto a darne pronta comunicazione al servizio veterinario dell'ASL o alla polizia locale del comune in cui è avvenuto il rinvenimento.

2. Se il cane risulta non tatuato o microchippato e quindi di proprietario sconosciuto viene condotto presso il canile convenzionato con il Comune dove è avvenuto il rinvenimento e successivamente dato in affidamento.

3. Il cane viene restituito al proprietario o possessore, qualora successivamente alla cattura se ne accertasse l'identità.

4. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore, comporta l'obbligo del suo ritiro entro cinque giorni.

5. La scomparsa per qualsiasi causa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, o alla polizia locale del comune in cui si è verificato l'evento.

6. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali o a coloro che pur non avendo riportato condanne è noto non essere idonei alla loro cura.

7. I cani ricoverati a qualunque titolo nei canili rifugio non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.

Articolo 19 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare purchè non accessibili al pubblico. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento. Qualora vengano detenuti in box o recinti devono essere osservate per loro le stesse norme previste per la detenzione dei cani del presente Titolo III.

Articolo 20 - Animali soggetti a segnalazione

1. Qualora un cane sia stato oggetto di segnalazione alle autorità competenti per mal detenzione, è fatto divieto al proprietario di spostarlo, sopprimerlo, chiuderlo in altri luoghi non in vista, cambiargli luogo di residenza, senza avere preventivamente informato le autorità intervenute per il controllo e senza avere preventivamente ottenuto il loro assenso.

TITOLO IV - GATTI

Articolo 21 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dal Comune. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il comune di _____ procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

2. E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde o altro.

3. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono. Se il Comune, d'intesa con l'ASL competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione.

Articolo 22 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio del comune sono censiti dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.
2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private.
In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

Articolo 23 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Il Comune, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini.
2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti, con cui si regolerà l'attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.).
3. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.
4. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.
5. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.) e deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
6. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

Articolo 24 – Sterilizzazione

1. Il comune di _____, in collaborazione con le associazioni animaliste e con l'ASL favorisce, in base alla normativa vigente, le iniziative volte alla sterilizzazione dei gatti liberi. La cattura dei felini potrà essere effettuata sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Articolo 25 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

TITOLO V - ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 26 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche ai volatili ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali; le gabbie/voliere dovranno avere dimensioni tali da permettere all'uccello di dimensioni maggiori l'apertura alare completa e la possibilità di potersi muovere liberamente.
3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate; le vasche/acquari devono avere dimensioni tali da garantire agli animali un ampio spazio di movimento, tale da non arrecare sofferenza all'animale. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.
4. Gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori ed a repentini mutamenti di luce.
5. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
6. Il presente regolamento si applica anche a protezione dei volatili selvatici in quanto vieta di catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie (con esclusione di quelle comprese nella specifica normativa Provinciale), distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento e porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento. E' altresì vietato eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 – Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro, laddove non siano previste specifiche sanzioni dalla normativa vigente.

Articolo 28 – Vigilanza

1. Oltre alle forze dell'ordine normalmente preposte (Carabinieri e Corpo Guardie Forestali dei Carabinieri), sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento: gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli appartenenti alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute (nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P), le G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale. Possono inoltre vigilare anche altri soggetti ove previsto da specifiche convenzioni con il Comune.

Articolo 29 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Articolo 30 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo

Pretorio del comune di _____.

Normativa di riferimento:

-Legge regionale (Regione Piemonte) del 26 luglio 1993, n. 34 **“Tutela e controllo degli animali da affezione”**.

-Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli animali “Citta di Torino”:
<http://www.comune.torino.it/regolamenti/320/320.htm>

-Legge 20 luglio 2004, n. 189 concernente il divieto di maltrattamento di animali :

-Art. 727 Codice Penale: Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini

Del

la cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla

stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e

produttive di gravi sofferenze.

-Art. 544 ter Codice Penale - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un

animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le

sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da

5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero

li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Alcune delle Sentenze della Corte di Cassazione:

Questa Corte ribadisce il principio che il reato di cui all'art. 727 codice penale tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica, capaci di sentire il

dolore, soprattutto quello della mancanza di attenzione ed amore legato all'abbandono. (Cass. Pen. Sez.III, 27-10-2000- Pres.Papadia U-Rel. Postiglione A.)

“ Di conseguenza la carenza di cibo, l'esposizione all'alta o alla bassa temperatura, la costrizione in ambienti ristretti o addirittura con catene, un locale buio, possono costituire

comportamenti di vero maltrattamento, sanzionato penalmente (Cass. Pen. Sez. III ord. N.

1776 ud. 22 ottobre 1992 in cc. Pres. Papillo, est. Postiglione, Imp. Geiser e Felderer.)

E ancora “ ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 727 del c.p. non è necessario

verificare se gli animali abbiano subito concretamente una qualche sofferenza fisica essendo sufficiente accertare se vi sia incompatibilità tra le modalità concrete della detenzione e le caratteristiche naturali ed etologiche degli animali” (Cass. Pen. Sez III, sentenza del 05 Febbraio 1998 n. 1353).

“ Vi è continuità normativa tra la vecchia formulazione dell’Art. 727 c.p. e l’ipotesi ora prevista di detenzione di animali in condizioni incompatibili. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che le condizioni in cui vengono custoditi gli animali risultino tali da provocare negli stessi uno stato di sofferenza, indipendentemente dal fatto che da tale situazione l’animale possa subire vere e proprie lesioni dell’integrità fisica (pres.Postiglione, Cassaz.Penale Sez. III, 24/01/2006, Sentenza n. 2774.)

“Si ritiene la configurabilità del reato, nella forma dell’incrudelimento verso gli animali, nei confronti del cane tenuto legato ad una catena corta ed esposto alle intemperie in inverno. (Cass.pen. Sez.III, 29.01.1999 n. 1215-Pres. Pioletti-Rel. Savignano G.-Crispolti P.-P.M. Geraci V)

Dalla pretura di Terni 21 Gennaio 1999 Est. Santoloci-Imp. Cerquetelli : “ il concetto di maltrattamento di animali ricavabile dall’art. 727 c.p. non deve essere inteso solo in relazione alla violenza fisica ma comprende anche aspetti comportamentali ed ambientali in via generale posti in essere in senso commissivo e/o omissivo. Pertanto in merito al caso specifico della detenzione di animali non è necessario verificare se gli stessi abbiano subito concretamente una qualche sofferenza fisica essendo sufficiente accertare se vi sia incompatibilità tra le modalità concrete della detenzione e le caratteristiche naturali ed etologiche degli animali medesimi e nella fattispecie per i cani, riconosciuti animali sociali, riguardo il movimento quotidiano e la socialità.”.

Come si legge nella sentenza della Cass. Pen. Sez. III, 29.01.1999 n. 1215- Pres. Pioletti G. Rel. Savignano G. Crispolti P- P.M. Geraci, ... “L’ incrudelimento può consistere anche solo nel fatto di cagionare senza necessità sofferenza all’animale: determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione dell’integrità fisica e cioè una malattia dell’animale, potendo invece la sofferenza consistere in soli patimenti che, per quel che concerne l’animale, possono derivare anche da abbandono, da paure, da privazioni riguardo la socialità e il movimento; la previsione normativa, secondo cui l’incrudelimento e il movimento fatto penalmente rilevante, non implica che la sofferenza debba essere necessariamente il risultato di una volontà sorretta da “motivo abietto o futile” poichè si può incrudelire anche per sola insensibilità e cioè, come impone l’etimo della parola (crudus) per crudeltà o durezza d’animo.”